

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, premesso di essere Appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri e di essersi sempre distinto in servizio, riportando costantemente la qualifica di "eccellente", espone di aver avuto un primo trasferimento dal Reggimento Carabinieri Toscana al Centro addestramento della Seconda Brigata Mobile Carabinieri di Livorno e quindi un secondo trasferimento al 12° Battaglione Carabinieri di Palermo.

Egli insorge contro gli atti in epigrafe indicati, articolando nei loro confronti la seguente unica, articolata, censura: "Illegittimità per violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990. Illegittimità e/o eccesso di potere per insufficienza, incongruità, inadeguatezza ed apoditticità della motivazione, errore sulla valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, carenza dei presupposti, ingiustizia manifesta, sviamento. Illegittimità per violazione dell'art. 97 Cost., violazione del principio di buon andamento, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione e delle scelte amministrative". In sostanza il ricorrente si duole: a) della mancata previa comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente impossibilità di interloquire con la p.a. in sede di procedimento amministrativo; b) della insufficiente motivazione posta a sostegno dell'atto gravato.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Con atto di motivi aggiunti depositato in data 29 gennaio 2009 il ricorrente espone di essere successivamente venuto a conoscenza della nota prot. XXX/X del 29.11.08 con la quale veniva proposto il suo trasferimento, dalla quale si evince che alla base di tutto vi sarebbe stata la denuncia della consorte di un ufficiale superiore dell'Arma la quale aveva fatto presenti reiterate molestie da parte del ricorrente fino al reperimento di un biglietto minaccioso ("bionda la pagherai"). A seguito di ciò il ricorrente formula l'ulteriore motivo di gravame, così rubricato: "Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, sviamento". Il ricorrente contesta la fretteolosità dell'adozione dell'atto gravato, senza svolgimento di indagini, il suo allontanamento alla sede più lontana possibile ed evidenzia una sua diversa ricostruzione dei fatti, nella quale sarebbe stata la consorte dell'ufficiale a fare su lui pressioni per l'instaurazione di una relazione, come risulterebbe da telefonate ascoltate anche dalla moglie del ricorrente, da lui prontamente avvertita dei fatti.

Con ordinanza n. XXX del giorno 11 febbraio 2009 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione avanzata dal ricorrente.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 20 maggio 2009, relatore il dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Oggetto dell'impugnazione è il provvedimento di trasferimento d'autorità disposto dall'Arma dei Carabinieri nei confronti del ricorrente (da Livorno a Palermo) e motivato con riferimento ad esigenze di cautela e opportunità, stante l'esposto con il quale la moglie di un ufficiale superiore dell'Arma aveva denunciato molestie da parte del militare.

Con una prima censura il ricorrente si duole della mancata comunicazione di avvio del procedimento, essendo l'atto stato adottato senza che gli fosse dato alcun modo di interloquire con l'Amministrazione.

La censura è fondata.

Anche gli atti adottati dall'Amministrazione militare e attinenti allo svolgimento del rapporto d'impiego dei militari sono sottoposti all'applicazione delle norme generali del procedimento amministrativo, mancando una espressa previsione legislativa in senso contrario e rispondendo ciò ad una precisa esigenza di garanzia di legalità e imparzialità dell'agire amministrativo (art. 97

Cost.) nonché allo spirito democratico cui deve ispirarsi l'ordinamento delle forze armate (art. 52, comma 3, Cost.). Nella specie il provvedimento di trasferimento non è stato preceduto dalla necessaria previa comunicazione di avvio e non sono esposte nel suo seno eventuali ragioni giustificative dell'urgenza che legittima il prescindere dall'avviso medesimo. La complessità dei fatti rendeva peraltro particolarmente forte l'esigenza di un contraddittorio in sede amministrativa, sia con riferimento alla ricostruzione degli episodi specifici posti a fondamento dell'adottato atto, sia con riferimento alla necessità del ricorrente di rappresentare circostanze personali (padre di minore in tenera età e malato) da valutarsi, ove sussistessero i presupposti per il trasferimento, nella scelta della nuova sede di servizio.

Con una seconda censura il ricorrente rileva il difetto di motivazione dell'atto gravato.

Anche questa censura risulta fondata.

Come già rilevato in sede di accoglimento della domanda cautelare il provvedimento gravato, formalmente qualificato come trasferimento d'autorità, per le motivazioni contenute nella sua premessa risulta adottato per ragioni di incompatibilità ambientale, sussistendo quindi una interna contraddittorietà e mancando una adeguata esplicitazione dei presupposti propri dell'atto adottato.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati, potendo essere assorbite le ulteriori censure. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 1[^], definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre iva e cap.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Gaetano Ciccio, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere

Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO